

COMUNE DI ALESSANDRIA

Analisi CAF – aggiornamento sullo sviluppo delle
macro-azioni di miglioramento
(Common Assessment Framework)

31 ottobre 2014

- 1) Costituzione task force interdirezionale**
- 5) Piano di razionalizzazione della spesa**
- 6) Potenziamento del sistema di pianificazione e controlli**

Nel contesto del proprio verbale n.104 del 29/09/2014, il Collegio dei Revisori dei Conti ha ribadito quanto già più volte rappresentato agli Organi di Governo della Città, vale a dire, nel caso specifico, *“Si rende necessario un monitoraggio permanente dei costi di erogazione dei prodotti/servizi ed una rivisitazione dei sistemi di programmazione e dei controlli al fine di giungere, al termine del periodo di dissesto, ad un effettivo risanamento del gruppo pubblico comunale. Al fine di dare attuazione alla norma (art. 147 ter e quater del Tuel), è necessario procedere alla costituzione di apposita unità organizzativa a cui attribuire la funzione del controllo strategico. La struttura dovrà verificare i risultati delle azioni amministrative e segnalare interventi inefficaci, inefficienti e violazioni dei criteri di economicità riscontrati e, contestualmente, indicarne le misure correttive. Alla medesima unità organizzativa saranno da attribuire, altresì, le funzioni di coordinamento circa l'attività di indirizzo e controllo sulle società partecipate, in particolare per quello che attiene al monitoraggio costante e continuo sui rapporti finanziari con le società controllate, sulla situazione contabile e sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio dell'Ente”*.

Inoltre, per quanto concerne in particolare la materia dei controlli sugli organismi partecipati, il Collegio ha ritenuto *“non più procrastinabile l'istituzione di apposita unità organizzativa destinata a disciplinare i rapporti con le partecipate, impartendo opportune direttive ai fini della riduzione dei costi di gestione con obbligo di presentare ipotesi di fattibilità gestionale più economiche ed efficienti”*.

Proprio in riferimento a quest'ultima prescrizione, si acclude una nota illustrativa delle modalità di attuazione delle disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008 e dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 (vedi all.n.1).

A tutt'oggi non risulta costituita l'unità organizzativa de quo.

Riguardo, invece, alla richiesta del Collegio di attivazione di *un monitoraggio permanente dei costi di erogazione dei prodotti/servizi*, si richiama quanto già evidenziato nel contesto del report CAF di gennaio: *omissis...* *“Per quel che attiene, invece, al monitoraggio dei costi, la contabilità analitica, già introdotta nell'Ente, deve essere oggetto di una seria rivisitazione metodologica, al fine di garantire l'attendibilità dei dati”*.

2) Rivisitazione sistema delle partecipate

A.T.M. S.p.A.

Dopo un mese di sospensione degli ammortizzatori sociali, a settembre la direzione dell'A.T.M. ha presentato la richiesta per altri tre mesi di cassa in deroga. In un primo tempo i sindacati erano titubanti, vista l'incertezza del rifinanziamento dell'ammortizzatore per le aziende partecipate. Trovato l'accordo a livello regionale, da dove è arrivata la garanzia della copertura, sono stati concessi altri tre mesi (sino a fine anno) di cassa integrazione in deroga per i dipendenti dell'A.T.M. Inoltre, con il contributo di Regione e Comune, l'azienda ha potuto acquistare alcuni mezzi in sostituzione di quelli più obsoleti.

Si richiama ancora tutto quanto riportato nel contesto delle precedenti analisi, tenuto conto della necessità di una completa ristrutturazione aziendale nell'ottica del ridimensionamento dei servizi offerti, previa accurata verifica della loro sostenibilità economica a livello consolidato di gruppo comunale.

Gruppo A.M.A.G. S.p.A.

A.M.I.U. S.p.A. in fallimento

A.R.AL. S.p.A.

Consorzio di Bacino Alessandrino R.S.U. (in fase di scioglimento ex L.R.n.7/2012)

In seguito alle decisioni assunte dal proprio CdA, tenuto conto degli indirizzi definiti dal C.C. del Comune socio di maggioranza (Alessandria) illustrati in Assemblea, l'A.M.A.G. aveva presentato un'offerta per l'acquisizione dell'azienda A.M.I.U. in fallimento entro il termine fissato (23/09/2014) dal secondo bando di gara. All'atto dell'apertura della busta, verificata l'impossibilità di prendere in considerazione l'offerta economica (10 €, offerta non significativa a fronte di una base d'asta di 1,6 milioni) fatta dalla società, i curatori hanno invitato i vertici della stessa a riformulare l'offerta in termini congrui, fissando, nel contesto di un'istanza controfirmata dal Giudice delegato, due scadenze: 29 ottobre e 30 novembre.

Tale istanza (*) è stata indirizzata a tutte le parti in causa, Prefettura, Comune di Alessandria e A.M.A.G., nonché alle sigle sindacali, e con la stessa è stato stabilito il suddetto termine del 29 ottobre per la presentazione di un'offerta congrua da parte dell'azienda (se seriamente interessata all'acquisizione dell'A.M.I.U. in fallimento). Sono stati altresì definiti gli elementi necessari al perfezionamento della succitata offerta, vale a dire l'accettazione della vendita senza garanzia alcuna da parte del fallimento, la liberatoria dai debiti, in ipotesi anche parziale, purché nel rispetto della

(*) istanza depositata presso la Segreteria Generale, non agli atti del Servizio Controllo di Gestione e Qualità che si è dovuto quindi avvalere di fonti di informazione diverse, e comunque attendibili, per l'aggiornamento del presente report.

valutazione degli atti, e un “congruo prezzo” idoneo a soddisfare le esigenze dei creditori, in particolare di quelli ipotecari. In assenza di una adeguata offerta, il 30 novembre i curatori provvederanno ad iniziare l’iter di chiusura definitiva della società in fallimento, con conseguente licenziamento di tutti i dipendenti, cessazione delle attività di raccolta e trasporto rifiuti, “spacchettamento” dell’azienda e successiva vendita “atomistica” dei beni mobili e immobili. Il 29 ottobre A.M.A.G. ha depositato la sua offerta per rilevare l’A.M.I.U.: alla data del presente report non ne si conoscono ancora i contenuti.

Gara affidamento servizio raccolta e trasporto RSU - Si richiama ancora una volta l’attenzione sull’art. 13 del Decreto “mille proroghe”, recante “*Termini in materia di servizi pubblici locali*”, tenuto anche conto della scadenza a breve (18/12/2014) dell’esercizio provvisorio dell’attività di impresa, sotto la direzione e vigilanza dei curatori, concesso nel contesto della sentenza di fallimento alla società A.M.I.U. e di quanto sopra illustrato.

A.S.M. Costruire Insieme

A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione

A.S.M. Costruire Insieme - Con propria deliberazione n.105 del 05/08/2014 il Consiglio Comunale, nell’approvare alcune modificazioni funzionali e gestionali dell’A.S.M. ed un nuovo contratto di servizio, aveva stabilito altresì che “*l’Azienda Speciale “Costruire Insieme” dovrà presentare al Comune entro il termine del mese di settembre 2014 un nuovo piano programma contenente le modificazioni gestionali – ed economiche, fermo restando il limite degli stanziamenti di cui al punto 10) del presente dispositivo – definite a mezzo del presente atto deliberativo e indicando altresì le previsioni gestionali operative ed economiche relative all’anno 2015, le quali dovranno essere di dimostrata coerenza rispetto all’entità dei servizi erogati*”.

Con verbale del CdA n.9 del 29/09/2014 l’Azienda ha approvato il Piano Programma 2014, di cui all’art.3 punto 2 del contratto di servizio allegato alla deliberazione del C.C. sopra indicata. In tale documento, agli atti della Direzione Servizi alla Persona, Politiche Educative e Culturali, si evidenzia, innanzitutto, come nel mese di agosto è stato completato l’iter di conferimento del personale ex A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione, *trasferito, senza soluzione di continuità, all’A.S.M. ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.n.165/2001 con l’applicazione dell’art.2112 c.c.*. Premesso che si renderebbe opportuna una verifica della legittimità dell’operazione sopra descritta, l’organico dell’Azienda è ora costituito da 43 dipendenti per l’espletamento di attività che sicuramente non possono essere ricondotte a servizi indispensabili e/o essenziali (e il Comune di Alessandria è in dissesto). Alla scadenza della cassa integrazione in deroga (maggio 2015), di cui beneficia l’Azienda, così come evidenziato dal Revisore dell’A.S.M stessa., sarà necessario rivedere “gli stanziamenti dell’Ente locale, a copertura dei pieni costi sociali, tenendo in considerazione che il costo del personale inciderà maggiormente” sul bilancio dell’azienda, auspicio formulato anche dal Direttore dell’A.S.M., nel contesto della sua relazione al piano-programma e nei termini seguenti: “*E’ auspicabile che entro la fine di maggio 2015, termine di scadenza del diritto alla CIGD, il*

Comune di Alessandria, uscendo dalle procedure di default, possa garantire nuove risorse e ampliare i servizi affidati alla sua azienda speciale portando così a compimento il progetto iniziato”.

Sempre dalla relazione del Direttore dell'azienda si evince come “il contributo in c/esercizio del Comune di Alessandria è stato confermato per l'anno 2014 nella misura di € 1.030.000, come indicato nella comunicazione del Direttore Finanziario prot.n.55342 del 19/09/2014”; è inoltre specificato che, invece, “nulla è stato comunicato circa il contributo per l'esercizio 2015, pertanto non è possibile ottemperare alla redazione del bilancio di previsione 2015 come richiesto dalla delibera C.C. n.105 del 05/08/2014”. Si evidenzia, infine, come il Direttore di Costruire Insieme indichi in € 1.030.000 l'ammontare del costo del personale previsto per l'esercizio 2014, tenendo conto del ricorso alla CIGD.

Gara affidamento Tributi minori - Con deliberazione n.118 del 23.09.2014 il Consiglio Comunale ha definito gli indirizzi per l'avvio della procedura di gara per l'affidamento in concessione del Servizio di accertamento, riscossione volontaria e coattiva di entrate tributarie comunali minori; come da mandato ricevuto, con determinazione n.1827 del 31/10/2014, il Direttore dei Servizi Finanziari ha provveduto ad approvare il capitolato, il D.U.V.R.I. e il disciplinare di gara (posti agli atti della Direzione).

Il servizio sarà aggiudicato mediante una procedura di gara aperta, regolamentata dagli artt. 30 e 55 del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 83 del Codice dei Contratti, al fine di selezionare un operatore economico cui affidare in concessione il relativo servizio.

L'affidamento “in prorogatio” ad A.S.P.AL. s.r.l. in liquidazione cesserà a far tempo dalla sottoscrizione dell'atto di concessione al soggetto aggiudicatario.

Si reputa interessante accludere la nota (vedi all.n.2) a commento della Deliberazione n. 44/2014/PAR della Corte dei Conti, sezione regionale della Sardegna, inerente ai limiti all'accollo dei debiti ed al ripiano delle perdite delle società in liquidazione imposti agli EE.LL. soci, nonché una breve analisi (vedi all.n.3) riguardante il “piano Cottarelli” in riferimento alle società partecipate.

3) Riorganizzazione della macchina comunale

4) Riqualificazione del personale

La Giunta comunale, con deliberazione n.262 del 09/10/2014, ha approvato

l'accordo quadro per la realizzazione di forme di collaborazione tra enti del territorio provinciale nei settori a particolare qualificazione professionale e, con successiva deliberazione n.266, sempre in data 09/10/2014,

l'accordo quadro sulla realizzazione di processi di mobilità' tra enti del territorio provinciale.

Tenuto conto che non sono ancora stati approvati i D.P.C.M. che fisseranno i criteri generali per l'individuazione delle risorse umane, dei beni strumentali e delle risorse finanziarie che dovranno essere trasferiti dalle Province a Regioni, Comuni, Città metropolitane o Unioni di Comuni, in esito ai quali la Provincia dovrà comunque operare una riorganizzazione e razionalizzazione delle risorse, e considerata la situazione di dissesto in cui versa il Comune di Alessandria, si reputa necessaria l'istituzione di un tavolo di lavoro interdirezionale, ai sensi di quanto stabilito nel contesto del già richiamato P.E.G. Provvisorio dell'esercizio 2014, obiettivo e), al fine di seguire l'evoluzione della materia trattata e di verificarne l'applicabilità, la compatibilità economica e la convenienza in termini di sinergie nell'ambito dell'Ente Comune, da considerarsi ancora – a tutti gli effetti - quale Istituzione a sé stante.

8) Documenti di Programmazione

Al fine dell'aggiornamento riguardante l'azione di cui al punto in oggetto, si acclude la comunicazione interlocutoria predisposta dal Segretario Generale, nelle more dell'approvazione del P.E.G. (vedi all.n.4), nota con cui si confermano gli obiettivi assegnati alla dirigenza con il P.E.G. Provvisorio (deliberazione G.C. n.242 del 09/09/2014). Si evidenzia come - alla data del presente report - con bilancio di previsione 2014 approvato con deliberazione C.C. n.121 del 29/09/2014 (riguardo alla quale si richiamano le osservazioni formulate nel contesto del report di aggiornamento CAF al 30/09/2014) e obiettivi confermati con la nota sopra citata, non sia ancora stato approvato il P.E.G., comprendente l'assegnazione delle risorse (finanziarie, umane e strumentali) alla dirigenza, finalizzate all'espletamento dell'attività gestionale nella sua globalità (obiettivi, attività straordinarie ed ordinarie).



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 1
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 Ottobre 2014

Centro Stampa Comunale

Obbligatorio il contenimento dei costi del personale per la partecipata anche in caso di ampliamento della propria attività

In base a tali disposizioni dettate dall'art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008 e dall'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, le società partecipate dagli enti locali devono attenersi al principio di riduzione dei costi del personale mediante il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine, viene attribuito agli enti locali controllanti il potere di adottare propri atti di indirizzo per la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione del principio, i cui contenuti debbono essere recepiti dalle società destinatarie. Ai medesimi enti compete altresì un potere di coordinamento sulle politiche assunzionali delle società controllate volto a garantire anche per queste la graduale riduzione del rapporto percentuale tra spese di personale e spese correnti. Si tratta, in entrambi i casi, di disposizioni di recentissima formulazione posto che anche la prima sopra menzionata è da considerarsi nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (oltre che, da ultimo, dall'art. 3, co. 5-quinquies, D.L. n. 90/2014), testo che innova decisamente la precedente impostazione in cui le società partecipate venivano assoggettate ai medesimi vincoli previsti per gli enti locali in materia di assunzioni e di spese di personale. Ne consegue che la relativa analisi interpretativa rimessa a questa Sezione in questo caso non può ancora contare sulla conoscenza delle modalità applicative effettivamente adottate dagli enti e dalle società e quindi su valutazioni maturate attraverso l'esame di fattispecie concrete nell'ambito dell'attività di controllo. Ciò detto, per quanto interessa in questa sede, si ritiene che la riflessione debba muovere dai seguenti elementi che possono trarsi dalla normativa richiamata. Si osserva, anzitutto, che ai fini del contenimento degli oneri del personale, gli enti locali sono tenuti a svolgere le proprie funzioni di indirizzo e coordinamento con distinto riferimento a ciascuna società controllata, in considerazione delle peculiarità dei diversi settori in cui esse operano. Un comune non può limitarsi, ad esempio in tema di assunzioni, a fornire indicazioni generali valevoli per tutte le società controllate ma deve valutare i caratteri e le situazioni delle singole società ed elaborare criteri e modalità di gestione adeguati alle specificità di ciascuna di esse. E, siccome le norme in questione non prevedono deroghe o eccezioni agli obblighi imposti, le direttive impartite dal comune devono essere tali da assicurare il rispetto degli obiettivi di contenimento degli oneri anche in relazione alle ipotesi in cui effetti sul piano occupazionale siano ricollegabili all'allargamento dei settori di intervento della società o, comunque, all'ampliamento delle relative attività, come può avvenire nel caso di acquisto di azienda a titolo definitivo. Altro profilo che merita attenzione attiene alla definizione degli obiettivi di contenimento degli oneri del personale delle società a partecipazione locale, i quali non sono indicati in modo rigoroso e puntuale, bensì sono formulati ora in termini di principio (...di riduzione dei costi del personale,...), ora in termini tendenziali (...graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti...). A ben vedere, si tratta di aspetto che può essere messo in connessione con quello precedentemente individuato. Nell'esercizio dei propri poteri di indirizzo e coordinamento i comuni potranno infatti tradurre in termini precisi e concreti tali obiettivi anche in maniera differente per ciascuna società, in relazione alle specificità del settore di riferimento o alle strategie gestionali che si prevedono per il futuro (ad esempio, sul piano dell'aumento o diminuzione delle dimensioni societarie). In tema, può in aggiunta notarsi una differenza nella terminologia impiegata nella definizione dei vincoli in esame. In un caso viene fatto riferimento alle spese di personale in rapporto alle spese correnti, utilizzando cioè concetti riconducibili al sistema di contabilità finanziaria applicato agli enti locali, in analogia con le disposizioni legislative che pongono analoghi vincoli alla gestione del personale per gli stessi enti locali e in continuità con la linea intrapresa dal legislatore diretta ad

obiettivi di consolidamento dei conti degli enti e dei rispettivi organismi partecipati. Nell'altro caso si ha riguardo alla riduzione o contenimento dei costi del personale, ricorrendo cioè ad un'espressione che nel sistema di contabilità economica applicato alle società avrebbe il significato di componente negativa del risultato d'esercizio e, quindi, offrendo in teoria lo spunto per intendere la disposizione come diretta a conseguire, sotto lo specifico profilo del personale, una maggiore economicità della gestione da definirsi e misurarsi secondo gli specifici criteri adottati dall'ente locale nei propri atti di indirizzo. In definitiva, per quanto sopra esposto, questa Sezione ritiene che sia compito dei comuni, nell'esercizio dei poteri di indirizzo e coordinamento attribuiti dall'art. 18, co. 2-bis, D.L. n. 112/2008 e dall'art. 3, co. 5, D.L. n. 90/2014, quello di adottare le decisioni necessarie affinché, anche in caso di acquisto di azienda a titolo definitivo da parte di società controllate, sia garantito il rispetto degli obiettivi di contenimento degli oneri del personale stabiliti per tutte le società a partecipazione locale con norme di coordinamento della finanza pubblica e, concretamente specificati, dagli stessi comuni con riferimento a ciascuna società controllata. Lo ha affermato la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Liguria con [deliberazione n. 55/2014/PAR](#).



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 2
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 Ottobre 2014

Centro Stampa Comunale

Vietato l'accollo di debiti ed il ripiano perdite anche per le società in liquidazione

Alla domanda se un ente territoriale (nel caso di specie la Regione Sardegna), quale socio unico di società a responsabilità limitata e di società per azioni poste in liquidazione, possa provvedere alla copertura delle perdite evidenziate in sede di bilancio di liquidazione accollandosi in tutto o in parte i debiti emersi, la Corte dei Conti, sezione regionale della Sardegna, nella [Deliberazione n. 44/2014/PAR](#) risponde che il quesito è inammissibile "in quanto non attiene all'interpretazione di specifiche norme gius-contabilistiche." Tuttavia, la Sezione si sofferma comunque sulla questione, evidenziando come l'attuale contesto normativo, in attuazione di precisi divieti di origine comunitaria, "pone limiti sempre più stringenti ad iniziative di soccorso da parte di soggetti pubblici a favore di organismi partecipati che si trovano in situazione di precarietà finanziaria". Quindi, sebbene il divieto contenuto nell'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 (divieto di procedere a ricapitalizzazioni ed a trasferimenti straordinari di risorse per coprire perdite strutturali dei propri organismi partecipati) riguardi le società in perdita ancora presenti sul mercato, per la Corte "dalla norma in questione si ricava, ancora di più per le società poste in liquidazione che avendo esaurito la propria mission istituzionale non richiedono interventi tesi alla prosecuzione dell'attività societaria, un generale disfavore legislativo nei confronti di interventi-tampone che comportino un dispendio di risorse finanziarie pubbliche a fondo perduto"..



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 3
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 Ottobre 2014

Centro Stampa Comunale

Otto mosse per verificare se le società partecipate sono a norma di legge

Nell'ambito dell'analisi del commissario Cottarelli effettuata con riferimento alle società partecipate dagli enti locali, è emerso come il perimetro delle stesse sia da sfoltire. Non solamente per i provvedimenti che si preannunciano, ma soprattutto, come si è commentato il 5 settembre su *Italia Oggi*, per ricostruire quel quadro di legalità che oggi molto spesso non esiste.

Per l'art. 112 del Tuel <<Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali>>.

Si afferma pertanto che i servizi pubblici locali sviluppati dagli enti locali devono essere in stretta relazione con le loro competenze. Le partecipate sono uno strumento, secondo l'insegnamento della Corte dei conti, per realizzare i suddetti servizi, nel pieno rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Per la normativa le partecipate possono quindi esistere solamente se riferite alla produzione di servizi pubblici locali, o se riferite a servizi strumentali, quelli connessi a una produzione destinata all'ente medesimo.

Con riferimento ai suddetti servizi (sia pubblici, sia strumentali), vediamo come sia possibile verificare se l'utilizzo dello strumento della società partecipata è conforme o meno alla normativa; secondo un percorso che sia sempre motivato e tracciabile, in mancanza del quale verrebbe meno il necessario quadro di legalità:

1. La prima mossa, consiste nel verificare preliminarmente se l'attività posta a capo della società, o che si vorrebbe porre a capo della società, consiste nella produzione di un servizio pubblico locale o di un servizio strumentale. In mancanza lo strumento societario non può essere utilizzato; la circostanza è al contrario molto frequente;
2. se il servizio è strumentale e la scelta cade sulla società partecipata cui affidarlo direttamente, questa dovrà realizzarsi nella forma in house e dovrà pertanto fare riferimento a società totalmente pubbliche;
3. va verificato se il servizio pubblico locale è o meno a rilevanza economica. Se non lo è le forme di gestione possono essere molto variegate. Ove non intervenga una disciplina regionale e la scelta ricada sulla società partecipata cui affidare direttamente il servizio, questa dovrà realizzarsi nella forma in house;
4. va verificato se il servizio pubblico locale a rilevanza economica è assicurato o no dal mercato, poiché non potranno essere assunte dall'ente le attività a mercato. In mancanza ne consegue l'illiceità delle relative partecipazioni;
5. successivamente l'ente dovrà mettere a gara il servizio pubblico locale a rilevanza economica, curando nel contempo il contratto di servizio e poi attivando i relativi controlli. La gara potrà anche avvenire con le modalità del doppio oggetto, così realizzandosi forme di partnership pubblico-privato, in piena sintonia con la previsione del quadro europeo;
6. in alternativa alla gara potrà sempre essere predisposto l'affidamento diretto, ma solamente nella forma in house, dunque nuovamente nei confronti di una società totalmente pubblica, quando il mercato non è in grado di assicurare la conveniente gestione del servizio. In mancanza la partecipazione si qualificherebbe come illegale;
7. la gara, o l'affidamento diretto, dovrà comunque precisare i richiamati obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, chiarendo le eventuali compensazioni. Ne consegue che le partecipate non potranno essere in perdita se non per fatti del tutto eccezionali che si siano prodotti successivamente all'assestamento di bilancio;
8. l'ottava mossa consiste in una riflessione che va sviluppata in ogni momento del processo decisionale. Poiché è necessario salvaguardare, sempre, la dimostrazione della convenienza della decisione presa, sotto il profilo della realizzazione del principio del <<buon andamento>>, rispetto a forme gestionali alternative.

Quest'ultima dimostrazione richiede la formulazione di un business plan per individuare i risultati della gestione futura delle partecipate e le loro ricadute sui bilanci dell'ente proprietario.

Giuseppe Farneti



CITTA' DI ALESSANDRIA

Allegato n. 4
Analisi CAF – Approfondimento a ottobre

31 Ottobre 2014

Centro Stampa Comunale



Città di Alessandria
SEGRETERIA GENERALE

prot. n. 178 SG

Alessandria, 15/10/2014

Ai Direttori
e p.c. Al Sindaco

LORO SEDI

OGGETTO: P.E.G. – Esercizio 2014

Con propria deliberazione n.242 del 09.09.2014 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Provvisorio – esercizio 2014: Approvazione", nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio in corso ed in ottemperanza a quanto deliberato dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (del.n.18/SezAut/2014/Inpr), la Giunta comunale ha assegnato ai Direttori gli obiettivi contenuti nel documento allegato all'atto.

Tali obiettivi sono stati individuati e sviluppati nell'ambito delle attività di programmazione che competono all'Ufficio di Direzione, sulla base degli indirizzi dell'Amministrazione ed in ottemperanza alle indicazioni fornite dal Nucleo di Valutazione, finalizzate a conseguire maggiore chiarezza ed obiettività in fase di valutazione, in applicazione del D.Lgs. n.150/2009 e s.m.i. e nel rispetto di quanto indicato al comma 3bis dell'articolo 169 del Tuel.

Essi, inoltre, risultano coerenti con le indicazioni dell'Organo di Revisione, espresse in particolare nel contesto della Relazione sul Rendiconto 2013 (verbale n.90 del 30.06.2014), e costituiscono quindi una fase fondamentale del processo di programmazione e di indirizzo metodologico di lavoro della struttura organizzativa, nonché una leva essenziale a disposizione dell'Amministrazione comunale per orientare il sistema organizzativo alla realizzazione delle strategie definite nel contesto della R.P.P. allegata al bilancio di previsione dell'esercizio in corso, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 121 del 29.09.2014.

Tutto ciò premesso, si invitano i Direttori in indirizzo ad ottemperare puntualmente a quanto stabilito nel contesto delle schede di sviluppo degli obiettivi loro assegnati, in particolare per quel che concerne il rispetto della tempistica, al fine di giungere al conseguimento dei risultati attesi.

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Proietti